

N. 100-1/2023 R.G.P.U.



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Giudice

vista l'istanza di liquidazione del compenso dell'OCC depositata nel procedimento per l'omologa della proposta di concordato minore presentata da e definito con provvedimento di rigetto della domanda di omologa del 19.8.25;

ritenuta l'inammissibilità della stessa, posto che: -) il potere di liquidazione del compenso dell'OCC è attribuito al giudice dall'art. 81, comma 4, CCII solo dopo l'omologa della proposta e al termine dell'esecuzione del piano; -) tale scelta normativa si giustifica con la considerazione che solo dopo l'omologa l'OCC diviene ausiliario della procedura, con i compiti previsti dallo stesso art. 81; -) non è prevista quindi una liquidazione giudiziale del compenso spettante all'OCC per l'attività prestata fino al procedimento omologa, in difetto dell'omologa stessa;

PQM

dichiara l'inammissibilità dell'istanza.

Verona, 19/02/2026

Il Giudice delegato
Pier Paolo Lanni

